

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 05/2025 – Assicurazione eventi catastrofali / Riammissione Rottamazione-quater

Obbligo di polizza assicurativa beni strumentali aziendali: scadenza 31 marzo 2025

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto che le imprese ubicate in Italia sono tenute a stipulare, **entro il 31 marzo 2025** (termine posticipato rispetto a quello originario fissato al 31 dicembre 2024), contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli **eventi catastrofali**.

Per eventi catastrofali si intendono:

- i sismi
- le alluvioni
- le frane
- le inondazioni
- le esondazioni.

Tra gli eventi catastrofali non sono compresi gli incendi, gli atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose né quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione; sono inoltre esclusi i danni catastrofali direttamente indotti dall'azione umana (per esempio, l'incauta costruzione di un manufatto in zona franosa), nonché i danni causati a terzi dall'evento catastrofale.

L'introduzione dell'obbligo in questione nasce con l'obiettivo di garantire un **ristoro** economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a **tutte le imprese** con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Sono esclusi dall'obbligo le imprese agricole e i professionisti.

L'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni oggetto di copertura sono:

- fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
- terreni.

Sono escluse le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. La classe di rischio dipende dalla tipologia di beni (più o meno vulnerabili) e dalla ubicazione degli stessi (ad esempio in elevata zona sismica).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Inoltre, nel momento in cui si dovessero modificare i parametri di riferimento (nuovi investimenti aggiuntivi o trasferimento in altra zona dell'unità aziendale) occorrerà aggiornare la polizza.

La normativa non prevede sanzioni dirette nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato dall'impresa, tuttavia, è previsto che l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell'assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

In considerazione della scadenza del termine del 31 marzo si suggerisce di contattare compagnie assicurative per acquisire preventivi di spesa al fine di ponderare idoneamente la scelta.

Riammissione alla rottamazione-quater: domanda entro il 30 aprile

Tra le varie misure contenute nel Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe figura la riammissione alla c.d. **rottamazione-quater** (introdotta dalla L. 197/2022), la cui domanda, in base alla modifica approvata, andrà presentata entro il 30 aprile 2025.

La rottamazione dei ruoli in oggetto (c.d. rottamazione-quater) riguardava i carichi derivanti da **ruoli, accertamenti esecutivi** e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; presentando domanda entro il 30 giugno 2023, il contribuente, beneficiava dello sgravio delle **sanzioni amministrative**, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora *ex art. 30 del DPR 602/73* e dei compensi di riscossione. Rispetto alle rottamazioni precedenti, pertanto, quest'ultima si rivelava più conveniente, in quanto comportava anche lo stralcio degli interessi compresi nei carichi (in sintesi, degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo** *ex art. 20 del DPR 602/73*) e non solo degli interessi di mora.

Come per le precedenti rottamazioni, il tardivo, insufficiente od omesso pagamento anche di una sola delle rate ha causato il mancato perfezionamento della rottamazione e la conseguente **riemersione del debito** a titolo di sanzioni, aggi di riscossione (laddove ancora previsti) e interessi, sia da ritardata iscrizione a ruolo, sia di mora.

I debitori che sono decaduti dalla definizione agevolata nel corso del 2024 (e **non anche coloro che dovessero decadere nel 2025 a causa del mancato pagamento della rata di rottamazione in scadenza a fine mese**) possono ora riottenere i benefici della rottamazione dei ruoli:

- **presentando domanda entro il 30 aprile 2025** mediante trasmissione, in via telematica, di una apposita istanza il cui modello sarà reso disponibile da agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet (e nella quale occorre impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti);
- **pagando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive** con scadenza il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Sulla base delle prime indicazioni, **la domanda deve essere presentata** anche qualora non ci siano somme da pagare, come **nel caso di rate pagate in ritardo** (ma oltre i 5 giorni di tolleranza), mentre non devono richiedere la riammissione i debitori che hanno pagato regolarmente le rate oppure hanno pagato tardi una o più rate non sforando i **5 giorni di tolleranza** (questi debitori devono dunque continuare regolarmente l'originario piano di rateizzazione e pagare la rata scadente il 28 febbraio 2025 al massimo entro il 5 marzo 2025 essendo previsto, come detto, il limite di tolleranza dei 5 giorni).

Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023, ma come di consueto, la **liquidazione** delle somme da pagare **avverrà a cura dell'ufficio**, mediante comunicazione entro il 30 giugno 2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si evidenzia come queste nuove scadenze duplichino quelle originarie della rottamazione quater. Il piano dei versamenti residui della sanatoria in esame include, infatti, le annualità dal 2025 al 2027, con rate aventi cadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno. Questo significa, in sostanza, che **i debitori riammessi dovranno aver cura di rispettare tanto le quote dovute per il saldo dello scaduto al 31 dicembre 2024, secondo la durata della dilazione da indicare nella domanda da inviare entro fine aprile prossimo, quanto le rate del piano dei pagamenti originario, così come liquidate nella comunicazione trasmessa a suo tempo da Agenzia delle Entrate -**

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Riscossione. In caso di omissioni o di ritardi di oltre 5 giorni nell'uno o nell'altro piano di rientro, si decade dalla definizione agevolata.

Trattandosi di una mera riammissione e non di una nuova rottamazione, i debitori:

- non possono includere carichi consegnati **dopo il 30 giugno 2022**, che non potevano formare oggetto della rottamazione-quater originaria;
- non possono includere carichi che, pur essendo stati consegnati entro il 30 giugno 2022, non erano inclusi nell'originaria domanda di rottamazione.

Entro il 30 aprile, invece, il contribuente può integrare la **domanda di rottamazione**, ad esempio aggiungendo o togliendo carichi che erano già compresi nella domanda in origine presentata.

Poiché anche in questo caso qualsiasi tipo di inadempienza nel pagamento delle rate compromette il buon esito della rottamazione, è consigliabile presentare diverse domande di rottamazione, in modo che **l'eventuale decadenza** da una di queste non comprometta le altre (opportunità che, sulla base delle prime indicazioni, sembrerebbe consentita).

La presentazione della nuova domanda di riammissione alla rottamazione-quater determina, tra gli effetti immediati, la preclusione dell'avvio nuove procedure esecutive e dell'adozione di misure cautelari, quali il fermo dei veicoli e l'ipoteca.

Tra gli altri vantaggi correlati alla trasmissione dell'istanza vi è quello di non essere considerati morosi verso l'agente della riscossione. Ne deriva che, ad esempio, se il contribuente deve ricevere dei pagamenti da una pubblica amministrazione maggiori di 5mila euro, non dovrà temere blocchi in sede di segnalazione effettuata ad AdE-R, in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Lo stesso dicasi se l'interessato deve ricevere l'erogazione di un credito d'imposta, in relazione al quale, dunque, non vi saranno i presupposti per azionare la proposta di compensazione con le somme a ruolo, prevista nell'articolo 28-ter del Dpr 602/1973.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

26 febbraio 2025

Studio Giuliano